

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO A)

**FONDO REGIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE
FRNA annualità 2025**

“Contributo a favore di persone con disabilità gravissima ai sensi del Decreto ministeriale del 26/09/2016”

1. Premessa

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 aprile 2026, attualmente al vaglio degli organi di controllo, è stato adottato il Piano Nazionale per la non autosufficienza - PNNA 2025 – 2027, unitamente al relativo riparto delle risorse del Fondo per le non autosufficienze riferite al medesimo triennio. Il Piano rappresenta l'atto di programmazione nazionale delle risorse afferenti al Fondo per le non autosufficienze ed è finalizzato a garantire l'attuazione degli obiettivi di servizio a favore delle persone con disabilità non autosufficienti.

Il PNNA 2025–2027, pur ponendosi in continuità con il precedente Piano 2022–2024, introduce un cambiamento sostanziale con riferimento alla platea dei destinatari. A differenza del precedente triennio, nel quale gli interventi erano rivolti sia alle persone con disabilità sia agli anziani non autosufficienti, il nuovo Piano si concentra esclusivamente sulle persone con disabilità non autosufficienti fino ai 70 anni di età.

Il Piano costituisce una misura di carattere transitorio, adottata nelle more della conclusione della sperimentazione della riforma in materia di disabilità prevista dal D.lgs. n. 62/2024.

Con riferimento all'intervento “Contributo a favore di persone con disabilità gravissima ai sensi del Decreto ministeriale del 26/09/2016”, la Regione Marche, nelle more dell'efficacia del Piano Nazionale per la non autosufficienza 2025 – 2027 e del trasferimento delle risorse afferenti al Fondo nazionale per la non autosufficienza, assicura la continuità degli interventi mediante l'applicazione dei criteri adottati nelle precedenti annualità, consentendo agli Ambiti Territoriali Sociali di avviare tempestivamente le programmazioni locali e le relative procedure attuative.

Considerato che, in attuazione della Legge n.227/2021 “*Delega al Governo in materia di disabilità*”, è attualmente in corso la fase di sperimentazione delle disposizioni di cui al D. Lgs n.62/2024, si precisa che le attività di riconoscimento della condizione di disabilità gravissima da parte delle Commissioni Sanitarie Provinciali proseguono in continuità con le precedenti programmazioni, fermo restando che il citato decreto legislativo troverà piena applicazione al termine della fase di sperimentazione.

I criteri adottati tengono conto sia delle risorse attualmente disponibili sia del quadro programmatico nazionale e dei relativi vincoli di destinazione, in relazione ai beneficiari e agli interventi finanziabili.

Il quadro programmatico complessivo sarà definito a seguito del completamento dell'iter di adozione del Piano nazionale; successivamente, si procederà all'elaborazione della programmazione regionale attuativa e alla sua trasmissione al Ministero competente ai fini dell'approvazione e della conseguente erogazione delle risorse statali.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Di seguito sono individuati i criteri di riparto delle risorse tra gli Ambiti Territoriali Sociali e le modalità attuative relative all'intervento "Contributo a favore di persone con disabilità gravissima ai sensi del Decreto ministeriale del 26/09/2016".

Le risorse, pari ad euro 3.000.000,00, afferiscono al Fondo Regionale per la non autosufficienza, stanziato nel bilancio regionale per l'annualità 2026, a copertura degli interventi realizzati nel 2025.

2. Destinatari

Destinatari dell'intervento sono le persone in condizione di disabilità gravissima, secondo la definizione prevista dal Decreto ministeriale del 26/09/2016. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del suddetto Decreto "per persone in condizione di disabilità gravissima, ai soli fini del presente decreto, si intendono le persone beneficiarie dell'indennità di accompagnamento, di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, o comunque definite non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, e per le quali sia verificata almeno una delle seguenti condizioni:

- a) persone in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato di Minima Coscienza (SMC) e con punteggio nella scala *Glasgow Coma Scale* (GCS) ≤ 10 ;
- b) persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7);
- c) persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala *Clinical Dementia Rating Scale* (CDRS) ≥ 4 ;
- d) persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata dal livello sulla scala *ASIA Impairment Scale* (AIS) di grado A o B. Nel caso di lesioni con esiti asimmetrici ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione di grado A o B;
- e) persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo ≤ 1 ai 4 arti alla scala *Medical Research Council* (MRC), o con punteggio alla *Expanded Disability Status Scale* (EDSS) ≥ 9 , o in stadio 5 di *Hoehn e Yahr mod*;
- f) persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e ipoacusia, a prescindere dall'epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore;
- g) persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 della classificazione del DSM-5;
- h) persone con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo secondo classificazione DSM-5, con $QI \leq 34$ e con punteggio sulla scala *Level of Activity in Profound/Severe Mental Retardation* (LAPMER) ≤ 8 ;
- i) ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psico-fisiche."

In riferimento alla lettera i) l'utente dovrà produrre certificazione specialistica di struttura pubblica o privata convenzionata e/o accreditata che certifichi la condizione di dipendenza psico-fisica inerente alla patologia di cui è portatore, attestando quindi la

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

condizione di “dipendenza vitale”, secondo l’allegato 2 del D.M. 26/09/2016 “*Altre persone in condizione di dipendenza vitale*”.

3. Requisiti

Per accedere al contributo relativo al 2025, la persona deve aver ottenuto il riconoscimento della condizione di disabilità gravissima da parte delle Commissioni Sanitarie Provinciali operanti presso le Aziende Sanitarie Territoriali - AST di Pesaro-Urbino, Ancona, Macerata, Fermo ed Ascoli Piceno.

L’intervento è alternativo, nel senso di non sovrapposizione temporale della titolarità, ai seguenti interventi:

- “Assegno di cura” e “Vita Indipendente” a valore con risorse nazionali e regionali;
- “Vita Indipendente” di cui alla L.R. 21/2018,
- “Riconoscimento e valorizzazione del lavoro di cura del familiare-caregiver che assiste persone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA)”;
- “Riconoscimento e valorizzazione del lavoro di cura del familiare-caregiver che assiste un familiare di età compresa tra 0 e 25 anni affetto da una malattia rara di cui all’Allegato 7 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017 e che necessita di ventilazione e/o nutrizione artificiale”.

Sono esclusi dal beneficio economico le persone riconosciute in condizione di disabilità gravissima ospiti di strutture ospedaliere, residenze sanitarie assistenziali (RSA) o altre strutture residenziali socio-sanitarie o sociali.

4. Riconoscimento della condizione di disabilità gravissima

il compito di valutare la condizione di “disabilità gravissima” ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 26 settembre 2016, è attribuito alle Commissioni Sanitarie Provinciali, attualmente operanti presso le Aziende Sanitarie Territoriali di Pesaro-Urbino, Ancona, Macerata, Fermo ed Ascoli Piceno, istituite con DGR n. 1791/2008 e con decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali n. 29/2009, come successivamente modificato con decreti n. 42/2010, n. 2/2013 e n. 96/2017.

Tali Commissioni operano mediante l’utilizzo delle scale di valutazione delle condizioni di disabilità gravissima di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 26 settembre 2016, come riportate negli Allegati 1 e 2 del medesimo decreto.

Le persone che intendono presentare richiesta di accesso al contributo devono trasmettere alle Commissioni apposita domanda di riconoscimento della condizione di disabilità gravissima, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 26 settembre 2016, corredata da: verbale di riconoscimento dell’indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18 o da altra documentazione che comprovi la non autosufficienza ai sensi dell’allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013 e dalla certificazione medica specialistica di struttura pubblica o privata convenzionata e/o accreditata attestante almeno una delle condizioni previste dalle lettere da a) a i) dell’articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 26 settembre 2016.

Le Commissioni acquisiscono la documentazione sanitaria specialistica redatte secondo le scale di valutazione di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 26 settembre 2016, come riportate negli Allegati 1 e 2 del medesimo decreto ministeriale. Il relativo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

modello, da compilare a cura dello specialista, sarà predisposto e approvato con successivo decreto del Dirigente del Settore competente.

Le domande che perverranno alle Commissioni oltre i termini stabiliti o che risulteranno incomplete della documentazione richiesta sono escluse.

Le Commissioni verificano la congruità della documentazione prodotta ai fini del riconoscimento della condizione di disabilità gravissima, nel rispetto delle schede di valutazione previste dal decreto ministeriale del 26/09/2016, potendo, ove necessario, sottoporre la persona richiedente ad accertamenti collegiali.

Successivamente, le stesse provvedono a trasmettere al diretto interessato e al Comune di residenza la certificazione attestante il riconoscimento della condizione di disabilità gravissima, necessaria ai fini della richiesta del contributo.

5. Percorso assistenziale integrato

Gli Ambiti Territoriali Sociali in raccordo con i Distretti Sanitari di riferimento, ove non sia possibile adottare il Piano Assistenziale Individuale - PAI, definiscono modalità di valutazione individualizzata per ciascun beneficiario dell'intervento, nel rispetto delle procedure e delle prassi vigenti in materia di integrazione socio sanitaria nei territori di riferimento.

Nel documento valutativo individualizzato, o nel PAI, qualora previsto, è opportuno indicare l'erogazione del contributo economico "disabilità gravissima" in favore del beneficiario. Tale indicazione riveste carattere eventuale e non obbligatorio, nelle more della definizione e messa a regime di indicazioni e sistemi uniformi a livello regionale.

6. Procedure di gestione dell'intervento

a) Pubblicazione dell'avviso di ATS

L'Ente locale garantisce adeguata informazione alla cittadinanza in merito alla possibilità di accesso all'intervento regionale mediante la pubblicazione di un Avviso pubblico, nel quale devono essere specificati: le finalità dell'intervento, gli obiettivi perseguiti, i destinatari, i criteri di accesso, nonché le modalità, la tempistica e i luoghi per la presentazione della domanda;

b) Istruttoria delle domande e approvazione della graduatoria

L'ente provvede all'istruttoria delle domande presentate e all'inserimento, nel sistema informativo regionale, dei dati relativi alle istanze ammissibili, secondo modalità e tempistiche che saranno definite con successivo Decreto del Dirigente del settore Contrasto al Disagio.

7. Modalità di ripartizione delle risorse

Al fine di consentire l'avvio dell'intervento a livello territoriale, l'importo pari ad euro 3.000.000,00, a valere sul Fondo regionale per le non autosufficienze FRNA annualità 2025, è trasferito agli ATS, a titolo di acconto. Tale importo è ripartito tra gli stessi in proporzione alle quote rendicontate per il medesimo intervento nell'ultima annualità disponibile.

A saldo, le risorse del Fondo per le non autosufficienze FRNA annualità 2025 unitamente alle risorse afferenti al Fondo Nazionale per la non autosufficienza FNA annualità 2025, sono ripartite tra gli ATS in misura proporzionale alle domande ammesse a finanziamento per gli interventi realizzati nel 2025 (01/01/2025 – 31/12/2025).

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

8. Determinazione del contributo assegnato alle persone beneficiarie

L'intervento prevede l'erogazione di un contributo una tantum, determinato sulla base delle risorse complessivamente disponibili e del numero di domande ammesse a finanziamento.

Il contributo è riconosciuto per l'intero importo nei confronti delle persone con disabilità gravissima che vivono stabilmente presso il proprio domicilio.

Nel caso in cui la persona con disabilità gravissima, sia inserita nel percorso di istruzione/formazione o in un centro socio-educativo riabilitativo diurno - CSER oppure in un centro di riabilitazione pubblico o privato accreditato ai sensi della L.R. 21/2016 si procede all'assegnazione di un contributo ridotto della metà.

Il contributo è comunque riconosciuto per l'intero importo qualora la frequenza del centro diurno (CSER) sia stata sospesa per cause riconducibili a disposizioni regionali o nazionali e qualora l'alunno con disabilità gravissima sia impossibilitato a frequentare la scuola e svolga attività didattica a distanza, previa presentazione di certificazione medica rilasciata dal medico di medicina generale attestante la necessità di permanenza al domicilio.

In caso di ricovero presso strutture ospedaliere, residenze sanitarie assistenziali (RSA) o altre strutture residenziali socio-sanitarie o sociali per un periodo superiore a 30 giorni, il contributo non è corrisposto per le giornate di ricovero successive al trentesimo giorno.

In caso di decesso della persona con disabilità gravissima nel corso dell'anno non si ha diritto a percepire il contributo a partire dal mese successivo alla data del decesso.

Nel caso in cui la persona deceduta non sia stata ancora formalmente riconosciuta in condizione di disabilità gravissima, ai fini dell'eventuale riconoscimento del contributo per il periodo antecedente al decesso, dovrà essere prodotta idonea certificazione medica attestante la sussistenza della condizione di disabilità gravissima nel medesimo periodo.

Gli Ambiti Territoriali Sociali provvedono al trasferimento delle risorse spettanti ai beneficiari.

Con successivo decreto verrà definita la tempistica relativa alle varie fasi dell'intervento.

9. Monitoraggio

Gli interventi di cui al presente atto e l'utenza degli stessi sono tracciati, per le finalità di programmazione e valutazione, anche all'interno del Sistema Informativo Regionale per le Politiche Sociali (SIRPS) – art. 15 L.R. 32/2014 e attraverso monitoraggi di sintesi specifici, sulla base delle indicazioni fornite dalla Regione.